

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE
ORDINARIO DI FERRARA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice Marianna Cocca
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. *omissis/2015*, promossa da:

MUTUATARIO

attore/i

contro

BANCA S.p.A.

convenuto/i

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Il CLIENTE MUTUATARIO ha citato in giudizio la BANCA S.P.A chiedendo, in via principale, di accertare che nel mutuo ipotecario contratto fra l'attore e la convenuta in data 13.04.2005 è presente una pattuizione di interessi usurari e, conseguentemente, condannare la convenuta a restituire all'attore la somma totale percepita a titolo di interessi, pari ad €. 22.017,74; - in via subordinata: accertare che nel mutuo contratto fra l'attore e la convenuta in data 13.04.2005 è presente una pattuizione di interessi usurari e, conseguentemente, condannare la convenuta a restituire all'attore la somma di €. 12.111,97 risultante dalla differenza tra gli interessi effettivamente corrisposti dall'attore e gli interessi riportati al tasso legale; - in via ulteriormente subordinata: condannare la convenuta alla restituzione in favore dell'attore delle somme che l'Ill.mo Giudice designando riterrà indebitamente percepite sulla scorta dell'analisi a lui riservata ex art. 185bis cpc. - in ogni caso, con maggiorazione degli interessi e con rifusione delle spese sostenute per la richiesta di mediazione presso la Camera di Commercio di Ferrara, pari ad €. 48,80. Con vittoria delle spese del giudizio da liquidarsi secondo i parametri correnti al momento della decisione.

Si è costituita in giudizio la BANCA succeduta a seguito di cessione dell'azienda bancaria disposta con provvedimento della Banca d'Italia del 22/11/2015, con effetto dal 23/11/2015, adottato ai sensi del D.L. 183/2015, pubblicato in G.U. in data 23/11/2015, chiedendo di respingere le domande tutte proposte dal cliente mutuatario perché infondate in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

Nelle more del giudizio, in data 20/11/2017 è divenuta efficace ad ogni effetto di legge la fusione per incorporazione della banca in Banca s.p.a. (come da certificazione notarile allegata al doc. 10), che si è costituita, insistendo nelle conclusioni già rassegnate.

La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti depositati dalle parti ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 28/09/2017.

La domanda è infondata e va quindi respinta.

L'attore, premettendo di avere stipulato con la BANCA convenuta il contratto di mutuo n. *omissis* a ministero del Notaio *omissis* con atto del 13/04/2005, deduce la presenza di un tasso di mora superiore al tasso soglia antiusura al momento della stipula, in quanto pari al 10%, in quanto ottenuto dall'aumento di 6 punti rispetto al tasso di ammortamento indicato nella media Euribor 3/6 mesi + spread 1,75.

La domanda di accertamento dell'applicazione da parte dell'Istituto bancario, in violazione della legge antiusura n. 108/1996, di interessi superiori al tasso soglia, occorrono alcune premesse generali in ordine all'individuazione dei criteri di riferimento, necessarie ad inquadrare le contestazioni sul punto. L'art. 644 c.p., che punisce "*chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643 si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari*", al suo terzo comma, rimette ad una fonte esterna la concreta individuazione del c.d. tasso soglia di usura, che della fattispecie è l'elemento imprescindibile. Essa è infatti rimessa alle rilevazioni trimestrali della Banca d'Italia di cui all'art. 2, commi 1 e 4, L. n. 108/1996.

Questa legge, che ha fissato l'esistenza di un tasso soglia anti-usura varcato il quale gli interessi sono da considerarsi comunque usurari, va considerata alla luce dell'interpretazione autentica fornita dal decreto legge n. 394 del 2000, convertito con la legge n. 24 del 28 febbraio 2001. Pertanto, "*ai fini dell'applicazione dell'art 644 codice penale e dell'art. 1815, secondo comma del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*".

Ciò posto, nel sistema fissato dalla legge citata, il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dalla rilevazione pubblicata relativa alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, con l'aumento stabilito per il trimestre di riferimento.

Al comma 4 l'art. 644 c.p. prevede che "*per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito*".

Ai fini della individuazione del valore da confrontare al tasso soglia, occorre rilevare che esso va diversamente calcolato a seconda che si tratti di finanziamenti con utilizzo flessibile del fido (rispetto ai quali la verifica va effettuata trimestralmente, con riferimento al tasso soglia vigente) oppure che si tratti di finanziamenti con piano di rientro concordato, rispetto ai quali la valutazione sulla usurarietà dei tassi va effettuata al momento della stipula.

Nel caso di specie, trattandosi di mutuo e quindi vertendosi nella seconda ipotesi, va richiamato il principio secondo cui la valutazione dell'usurarietà degli interessi deve riferirsi al momento genetico del contratto (sul punto si veda Cass. civ. sent. n. 5324 del 4.4.2003 e, da ultimo, Cass., Sez. Prima, Sentenza n. 801 del 19/01/2016, Rv. 638458, che ha chiarito che la norma interpretativa in esame attribuisce rilevanza, ai fini della qualificazione usuraria dei tassi, al momento della loro pattuizione piuttosto che al momento del pagamento degli interessi).

È sulla base di queste premesse che vanno esaminati i rilievi di parte opponente circa l'usurarietà degli interessi di mora.

L'atto di citazione e la perizia ad esso allegata escludono correttamente che debba procedersi ad una mera sommatoria degli interessi moratori e corrispettivi.

L'art. 1813 c.c., che definisce il mutuo come "*contratto col quale una parte consegna all'altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l'altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità*", e l'art. 1814 c.c., ai sensi del quale "*le cose date a mutuo passano in proprietà del mutuatario*", qualificano il mutuo tanto come negozio traslativo della proprietà quanto come negozio restitutorio. Poiché il mutuo è un contratto naturalmente oneroso, gli interessi dovuti sono in giurisprudenza definiti come "corrispettivi", in quanto rappresentano il corrispettivo dell'uso del denaro di cui il mutuante si priva in favore del mutuatario e si differenziano dagli interessi moratori. Ebbene, gli interessi convenzionali, nel mutuo, hanno una funzione diversa dagli interessi moratori: gli uni, pattuiti dalle parti, costituiscono per il mutuante il corrispettivo dell'utilità che il mutuatario trae dalla disponibilità del denaro preso in mutuo (art. 1815); gli altri, invece, che hanno un più esteso ambito di applicazione, sono dovuti, nella misura e con gli effetti testualmente previsti dall'art. 1224, per il fatto del ritardo del debitore nell'adempimento delle obbligazioni che, come il mutuo, hanno per oggetto una somma di denaro e costituiscono la liquidazione, operata ex lege, del danno presuntivo che l'inadempimento ha prodotto al creditore.

Posta tale differenza ontologica e nei presupposti tra le due tipologie di interesse, è evidente che l'usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all'entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro (cfr., in tal senso, Trib. Reggio Emilia 06/10/2015, Trib. Verona 12/09/2015).

Nel caso di specie peraltro la verifica dell'usurarietà del contratto sulla base della sola illiceità degli interessi di mora è preclusa ab origine, essendo pacifico tra le parti che il mutuo è stato estinto anticipatamente nel 2008, senza che nessun interesse di mora sia mai stato effettivamente richiesto e pagato, non essendosi mai verificata la condizione del pagamento di una rata oltre la scadenza.

Ciò posto, va rilevato che una verifica in ordine all'usurarietà dell'interesse moratorio nonché ogni onere eventuale ha ragion d'essere solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto cui era subordinata la sua applicabilità). Segue a contrario l'irrelevanza, ai fini della verifica di usurarietà, delle voci di costo, bensì collegate all'erogazione del credito, ma meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, e subordinate al verificarsi di eventi futuri non verificatisi o del tutto irreali, perché non dovute per effetto della mera conclusione del contratto e subordinate al verificarsi di eventi che non si sono verificati, né potranno in seguito verificarsi: è questo il caso che ci occupa, in quanto non si è mai verificato – né potrà verificarsi essendo il mutuo estinto – l'evento futuro su cui si basava la promessa di pagamento degli interessi di mora, evento costituito dal ritardo.

Ovviamente, tale riconosciuta rilevanza dei soli costi effettivi non implica che il reato di usura possa dirsi perfezionato solo in quanto l'interesse sia stato pagato. Una tale conclusione è respinta frontalmente sia dall'art. 644 co. 1 c.p., che dà rilievo alla semplice "promessa" in alternativa alla "dazione", sia dalla condivisa qualificazione di usura come reato-contratto, sia

infine dal d.l. 394/00 che tiene per irrilevante “il momento del pagamento”. È quindi sufficiente che l’interesse sia dovuto, per effetto della conclusione del contratto (se corrispettivo) o del ritardo di pagamento (se moratorio). Neppure deve ritenersi necessario, ai fini del perfezionamento del reato, che sia venuto a scadenza il termine di esigibilità di una o più rate di interessi. Se il programma negoziale fissato nel contratto (interessi corrispettivi, ogni altra remunerazione e spesa ragionevolmente certa) esprime un TEG superiore alla soglia di usura, il contratto è senz’altro illecito. Invece, il mancato pagamento alla scadenza del termine di una o più rate è tuttavia necessario se dal ritardo – e dalla conseguente maturazione della mora – vuol trarsi la dimostrazione che il TEG effettivamente applicabile è superiore alla soglia.

Non essendo maturato alcun ritardo, nessuna rilevanza potrebbe avere la pattuizione di un interesse di mora usurario, posto che, in ogni caso, qualora il superamento del tasso soglia sia relativo ai soli interessi moratori, la nullità ex art. 1815 comma 2 c.c. colpisce unicamente la clausola concernente i medesimi moratori, senza intaccare l’obbligo di corresponsione degli interessi corrispettivi, come invece del tutto infondatamente pretende parte attrice.

Peraltro, nel caso di specie, alcuna pattuizione di interessi moratori usurari vi è stata. Infatti, procedendo al confronto del tasso mora pattuito (considerato separatamente) con il tasso soglia di riferimento, non si rinviene alcun profilo usurario. È questo – e non altro – il principio affermato dalla Suprema Corte, anche nell’ordinanza n. 23192 del 2017 citata dall’attore nei propri scritti conclusivi: la necessità che si effettui una valutazione circa il superamento del tasso soglia anche con riferimento agli interessi di mora. Come rilevato anche dall’attore e dalla perizia di parte, la clausola contenuta all’art.13 nell’allegato C del contratto determina “l’interesse di mora dal giorno della rispettiva scadenza e sino al momento del pagamento, pari alla media aritmetica dei tassi Euribor 365 tre mesi e Euribor 365 sei mesi rispettivamente dei mesi di dicembre, marzo, giugno e settembre precedenti l’inadempimento, rilevata sui quotidiano "IL SOLE-24 ORE", arrotondata al quarto di punta superiore qualora tale media aritmetica sia diversa da zero centesimi, oppure diversa da 25 - 50 o 75 centesimi ed aumentata di punti 6”.

Al momento della stipula la media dell’Euribor 365 a tre e sei mesi era pari, con l’arrotondamento al decimo di punta superiore, al 2,25 %. Erra quindi il c.t.p. nel sostenere che la Banca avrebbe indicato, nella raccomandata indirizzata al mutuatario in data 16/11/2014, individuato la media dell’Euribor 365 a tre e sei mesi nel 4%, poiché tale indicazione riguardava il tasso di ammortamento (quindi il tasso degli interessi corrispettivi), contrattualmente fissato non nella sola media dell’Euribor 365 a tre e sei mesi, ma in tale percentuale con aggiunta dello spread 1,75, come si rileva anche nell’atto di citazione.

L’indicazione del TAEG nel 4% importa che la media dell’Euribor 365 a tre e sei mesi sia pari al 2,25%, cui vanno aggiunti i 6 punti contrattualmente previsti, pervenendosi ad un tasso di mora pari all’8,25 %.

Occorre individuare quale sia il tasso soglia con il quale tale dato va confrontato. Sul punto, al momento, appaiono contrapporsi due orientamenti, che partono dal rilievo che non esiste una rilevazione trimestrale dei tassi di mora e, conseguentemente, l’individuazione di un tasso soglia degli interessi moratori. Come si è già avuto modo di rilevare, nella rilevazione dei tassi usurari, vanno utilizzati dati tra loro effettivamente comparabili: se la fattispecie della cd. usura oggettiva (presunta) è integrata a seguito del mero superamento del tasso-soglia, a sua volta ricavato mediante l’applicazione di uno spread sul TEGM, è ragionevole che debba attendersi simmetria tra la metodologia di calcolo del TEGM e quella di calcolo dello specifico TEG contrattuale.

Ciò induce ad escludere – rilevandosi sul punto l’infondatezza della tesi attorea - che il tasso di mora contrattuale possa essere raffrontato al tasso soglia, calcolato sulla media degli interessi corrispettivi, posto che trattasi di valori diversi.

Fatta questa premessa, secondo un orientamento (cfr., Trib. Milano Sez. XII, Sent., 19/07/2017), dalle premesse citate si giunge alla conclusione di ritenere radicalmente inapplicabile la disciplina dell'usura oggettiva per difetto dei tassi soglia rilevati dall'amministrazione, ritenuto che la citata rilevazione della Banca d'Italia non abbia alcun valore normativo e tale impostazione generi maggiori incertezze applicative essendo, tra l'altro, fondata su un rilievo statistico datato nel tempo e privo di specifici ed idonei riscontri, oltre che svolta in assenza di un'istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze in attuazione a quanto dettato dalla L. n. 108 del 1996 (v. sul punto, anche Tribunale di Milano, sez. XII, 29 novembre 2016 n. 13179). Secondo tale tesi, fino a quando non si procederà alla rilevazione di un T.E.G.M. specifico per gli interessi mora, non potrà procedersi alla valutazione dell'usura cd. oggettiva o presunta, dovendosi valutare gli interessi di mora solo ai fini dell'usura soggettiva o, se richiesto, in termini di riduzione equitativa della penale.

Secondo altra tesi (si veda, da ultimo, Trib. Padova Sez. II, Sent., 18/09/2017), la problematica si risolve utilizzando i criteri dettati dai decreti trimestrali, con la maggiorazione pari a 2,1 punti percentuali, come rilevato dalla Banca d'Italia e la sua nota di chiarimento in materia di applicazione delle legge antiusura del 3 luglio 2013 (richiamando una propria rilevazione condotta nel 2001/2002) e quindi aumentando il TEGM pro tempore vigente di 2,1 punti percentuali, con successiva applicazione della formula per l'individuazione dei tassi soglia (+25% + 4 punti percentuali dopo la novella introdotta dall' art. 8, co. 5, lett. d, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, ovvero +50% per il periodo antecedente).

Pur riconoscendo i limiti di tale metodologia, tale criterio appare condivisibile, consentendo di parametrare il dato contrattuale ad un parametro comparabile. Utilizzando questo criterio, si perviene ad individuare un tasso soglia di mora pari al 8,955 %. Il TEGM di periodo è infatti pari al 3,87 %: aggiungendo 2,1 punti percentuali si perviene al 5,97 %, tasso al quale va applicato l'aumento del 50% per pervenire al tasso soglia (8,955 %).

Le domande proposte dall'attore, tanto in via principale quanto in via subordinata, devono pertanto ritenersi infondate, per la duplice ragione che nel contratto di mutuo n. *omissis* non sono stati pattuiti interessi moratori superiori al tasso soglia anti usura e che, comunque, nessun ritardo nel pagamento di rate si è mai verificato e nessun interesse moratorio è mai stato versato dal mutuatario.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto, per quanto riguarda i compensi professionali, dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, alla luce dell'attività complessivamente svolta, dell'istruttoria solo documentale e dello scaglione di riferimento (euro 800,00 per fase di studio, euro 700,00 per fase introduttiva, euro 800,00 per fase istruttoria, euro 1.500,00 per fase decisoria).

Non vi è spazio per accogliere la domanda di condanna ex art.96 c.p.c. formulata dalla convenuta.

Pur essendo risultata la tesi di parte attrice infondata, non sussistono i presupposti, oggettivi e soggettivi, per la condanna ai sensi del primo comma della citata norma, gravando comunque sulla parte che si afferma danneggiata ha l'onere di provare tutti gli elementi della fattispecie dannosa. Sul punto, la Suprema Corte ha chiarito che "la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato". (Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 21798 del 27/10/2015, Rv. 637545).

Non si ritiene di procedere neppure ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c., poiché tale norma postula da parte soccombente un'azione od una resistenza contraddistinta, sotto il profilo soggettivo, da malafede o colpa gravi. Infatti, pur non essendo necessaria in tale ipotesi la prova del danno - indispensabile per la condanna ai sensi dei primi due commi dell'art. 96 - è, invece, presupposto indefettibile l'allegazione e la dimostrazione, anche in via indiziaria, quanto meno della colpa grave in capo alla parte soccombente nell'agire o resistere in

giudizio, ponendo in essere una condotta consapevolmente contraria alle regole generali di correttezza e buona fede e tale da risolversi in un uso strumentale ed illecito del processo, in violazione sostanziale anche del canone costituzionale del dovere di solidarietà (si veda, sul punto, Cass., Sez. Terza, Sentenza n. 15017 del 21/07/2016). Nel caso di specie non è provata la colpa grave nell'attività processuale svolta da parte attrice, anche alla luce dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali nella materia (si pensi, in particolare, al descritto contrasto in tema di individuazione del tasso soglia al quale confrontare gli interessi contrattuali di mora).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di parte attrice nei confronti del convenuto, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta le domande proposte dall'attore;
- dichiara tenuto e condanna il cliente mutuatario alla rifusione in favore della convenuta delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 3.800,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15%, IVA e c.p.a. con aliquote di legge e se dovute;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.

Ferrara, 2 marzo 2018

Il Giudice
Marianna Cocca
